



Decreto Dirigenziale n. 311 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152/06, ART. 269 COMMA 8. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA COLMEGNA SUD SRL CON SEDE OPERATIVA IN MARCIANISE ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che lo stabilimento della COLMEGNA SUD srl, sito nel comune di Marcianise (CE) zona industriale, esercente l'attività di trattamento termico di manufatti in materiale metallico, è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, Dlgs 152/2006;
- d. che Eugenia Monti, nata a Milano il 10.07.1960, legale rappresentante della COLMEGNA SUD srl, con sede legale nel comune di Napoli rione Sirignano n. 5 e sede operativa nel comune di Marcianise zona industriale, ha presentato, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 citata normativa, domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale concernente: l'installazione di nuovi impianti di lavorazione con relativi punti di emissione (E15, E16, E17, E18, E19) nonché l'emissione diffusa dovuta all'attività di saldatura, lo spostamento di un forno elettrico (E14), la sostituzione dell'impianto granigliatrice esistente con uno nuovo (E4), l'eliminazione di due punti di emissione (E5, E13) relativi al forno Nitrucarb. Restano invariati i punti di emissione E1, E2, E3, E7, E8, E9, E10, E11, E12;
- e. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 14.04.2010 n. 326808, integrata in data 29.06.2010 con prot. 552482, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 07.09.2010, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza dei Servizi, alle emissioni in atmosfera la COLMEGNA SUD srl - con sede legale nel comune di Napoli rione Sirignano n. 5 e sede operativa nel comune di Marcianise zona industriale - esercente attività di trattamento termico di manufatti in materiale metallico;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **autorizzare** lo stabilimento della COLMEGNA SUD srl - sito in Marcianise (CE) area industriale, esercente l'attività di trattamento termico di manufatti in materiale metallico - alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs n. 152/06, come di seguito specificate:

E1 esistente	Forno a carro FG3 alimentato a metano con potenzialità termica 0,2 MW	Ossidi di azoto	-
E2 esistente	Bruciatore forno a pozzo 1 FG1 alimentato a metano con potenzialità termica 0,18 MW	Ossidi di azoto	-
E3 esistente	Bruciatore forno a pozzo 2 FG2 alimentato a metano con	Ossidi di azoto	-

	potenzialità termica 0,18 MW		
E4 Sostituzione impianto con uno nuovo	Granigliatrice Banfi	Polveri	-
E7 esistente	Granigliatrice Sirsi	Polveri	-
E8 esistente	Lavatrice VL1 alimentata a metano con potenzialità termica 0,06 MW	Ossidi di azoto	-
E9 esistente	Lavatrice VL1 alimentata a metano con potenzialità termica 0,06 MW	COV (come C)	-
E10 esistente	Forno COFI FE1 alimentato elettricamente con potenzialità 0,18 MW	Ossidi di azoto	-
E11 esistente	Forno a pozzo 1 FG1	Ossidi di azoto	-
E12 esistente	Forno a pozzo 2 FG2	Ossidi di azoto	-
E14 spostato in altro punto dello stabilimento	Forno elettrico FE9 alimentato elettricamente con potenz. 0,18 MW	COV (come C) Ossidi di azoto	-
E15 nuovo	Forno COFI 2 alimentato elettricamente potenz. 0,18 MW	Ossidi di azoto	-
E16 nuovo	Forno elettrico FE 3 alimentato elettricamente potenz. 0,18 MW	COV (come C)	-
E17 nuovo	Forno elettrico FE7 alimentato elettricamente potenz. 0,18 MW	COV (come C)	-
E18 nuovo	Forno elettrico FE 5 alimentato elettricamente potenz. 0,18 MW Forno rinvenimento FE6 alimentato elettricamente potenz. 0,18 MW	COV (come C)	
E19 nuovo	Vasca tempera	COV (come C) Ossidi di azoto	-
nuovo (emissioni diffuse)	Impianto mobile di saldatura	Polveri Metalli Cl II e IIII Ossidi di azoto	Prefiltro metallico, filtro sintetico e a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori su indicati di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con **cadenza biennale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta della G.R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;

- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dei nuovi punti di emissione;
 - 2.7.2. effettuare, per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti ed analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.7.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- 2.8. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
3. **precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
4. **demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06.
7. **notificare** il presente provvedimento alla COLMEGNA SUD srl;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Marcianise (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta.
9. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.